

**CORO CLARA VOCE – A.P.S.**

**VIA DELLE VIOLE 19**

**QUARTU SANT'ELENA**

**CODICE FISCALE 92253350927**

---



## STATUTO

### **ART. 1 Costituzione - Denominazione - Sede**

L'«Associazione Coro Clara Voce» (di seguito l'«Associazione»), costituita in data 18 aprile 2019, nel rispetto della normativa portata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, prende il nome di «Associazione Coro Clara Voce A.P.S.», mantenendo la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. o APS e la locuzione «Associazione di Promozione Sociale» potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Quartu Sant'Elena, via delle Viole 19.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 Statuto**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.


### **ART. 4 Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### **ART. 5 Finalità e attività**

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati sono quelle di cui

all'art. 5 del predetto Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, comma 1, lettera i), e precisamente: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.



Le specifiche finalità dell'Associazione sono:

- 1) stimolare lo spirito di amicizia, solidarietà e collaborazione fra tutti i coristi e musicisti che entreranno a far parte dell'Associazione o collaboreranno con la stessa;
- 2) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali, culturali ed assolvendo alla funzione sociale di educazione e crescita umana e civile;
- 3) operare per la diffusione di attività musicali;
- 4) avvalersi della collaborazione professionale di personale qualificato ai fini dell'attuazione di iniziative atte ad assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge nei limiti del comma 6 dell'art. 10 D.lgs 460/97;
- 5) organizzare eventi raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;
- 6) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che possa rivelarsi utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale.

Per il perseguimento di tali attività, l'associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite ed in particolare:

- a. promozione e organizzazione di spettacoli, manifestazioni, convegni e incontri;
- b. richiesta di finanziamenti nonché accettazione di sponsorizzazioni per la copertura dei costi di eventuali iniziative;
- c. adesione a concerti e rassegne canore;
- d. raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo;
- e. l'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività sia soci che non soci.

L'Associazione opera nel territorio italiano.

#### **ART. 6 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli Associati presa con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

## **ART. 7 Ammissione**

Sono Associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli Associati è illimitato. In ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota associativa – qualora richiesta – non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile.

## **ART. 8 Diritti e doveri degli Associati**

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

- Diritto a partecipare alle attività associative;
- Il diritto di voto in Assemblea;
- Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro trenta giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali ed a versare le quote associative.

## **ART. 9 Volontarietà del rapporto associativo**

L'Associato svolge la propria attività in modo personale, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.





#### **ART. 10 Perdita della qualifica di Associato**

La perdita della qualifica di Associato può avvenire per morte, recesso o esclusione. Il recesso di un Associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

In caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, lo stesso è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

#### **ART. 11 Associati Onorari**

Possono essere Associati Onorari le persone fisiche, altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale enti, le associazioni e le fondazioni che si siano distinte nella promozione dell'Associazione, nell'averne favorito l'adempimento dei propri scopi istituzionali, ovvero che vantino riconosciuti meriti in campo musicale o artistico.

L'attribuzione della qualifica di Associato Onorario è deliberata dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza di cui all'art. 14 del presente statuto, su proposta di almeno un Associato, approvata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari sono elencati, con la specifica qualifica di "Onorari", nel "Registro degli Associati"; essi conservano la qualifica di Associato Onorario fino ad un eventuale recesso dall'Associazione richiesta da parte dello stesso Associato Onorario, ovvero fino ad un'eventuale deliberazione di esclusione dall'Associazione da parte dell'Assemblea degli Associati, su proposta di almeno un Associato, approvata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Probiviri, se nominato
- g) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

#### **ART. 13 Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa – oltre ai Soci Fondatori – è composta da tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.



L'Assemblea degli Associati è convocata: su richiesta del Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Economico (30 aprile); su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (1/10) di tutti gli Associati.

L'avviso di convocazione e l'elencazione completa degli argomenti da trattare in Assemblea devono essere resi pubblici mediante comunicazione ad ogni Associato almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno da quello fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, purché non inferiore ad un terzo di tutti gli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. È prevista la facoltà di delega, con atto scritto, per un massimo di tre deleghe conferibili a ciascun Associato partecipante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal consigliere presente associativamente più anziano.

Il Segretario redige il verbale della riunione che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione di qualunque Associato ne faccia richiesta.

#### **ART. 14 Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea ordinaria delibera, con la maggioranza qualificata dei presenti, in merito a:

- la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina e revoca del Presidente;
- la nomina del Collegio dei Proviviri e dell'Organo di Controllo, ove ricorrano i presupposti per la loro nomina;
- la nomina e revoca del Direttore Artistico;
- l'ammissione degli Associati Onorari;
- l'approvazione del bilancio consuntivo di ogni Esercizio Economico;
- l'approvazione del bilancio preventivo di ogni Esercizio Economico;
- il programma, ancorché di massima, delle attività previste per il Coro nel corso di ogni Esercizio Economico;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea straordinaria, operando in presenza dei due terzi (2/3) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera le modifiche al presente statuto. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo Patrimonio residuo, sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere rese pubbliche per due mesi dalla data di assunzione, anche tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, qualora presente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità, il Tesoriere non ha diritto di voto.

#### **ART. 15 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da quattro (4) membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Ogni Consigliere dura in carica un anno e può essere rieletto per un numero indeterminato di volte.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo, decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche Associati che ricoprono altre cariche sociali ad esclusione della carica di componente del Collegio dei Probiviri e dell'eventuale Organo di Controllo.

#### **ART. 16 Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dal presente statuto. Esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione e ne stabilisce le modalità;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sull'eventuale collaborazione con terzi;
- comunica il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere, all'Assemblea per l'approvazione;
- comunica il progetto di bilancio preventivo e il progetto di programma delle attività per l'esercizio successivo, predisposto dal Tesoriere, all'Assemblea per l'approvazione;
- conferisce e revoca le procure necessarie a rappresentare l'Associazione innanzi ai terzi ed in giudizio e nell'adempimento dei propri scopi istituzionali;
- nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- indica la destinazione del patrimonio sociale, in conformità con quanto stabilito all'art. 25 del presente statuto;
- è responsabile degli adempimenti connessi alla registrazione nel RUNTS;
- delibera sull'ammissione degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 17 Convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi. Può inoltre essere straordinariamente convocato su richiesta di almeno tre Consiglieri.

È validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.


Il Segretario redige il verbale della riunione che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione a qualsiasi Associato Ordinario che ne faccia richiesta. L'ordine del giorno è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, se presente, e/o comunicazione via posta elettronica entro una settimana dalla data di convocazione del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito web istituzionale, se presente, per due settimane dall'avvenuta delibera.

#### **ART. 18 Funzioni del Direttore Artistico**



Il Direttore Artistico viene nominato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di tre quarti degli Associati. Il suo incarico è quinquennale. È competente esclusivo riguardo alla direzione artistica e musicale dell'Associazione. In particolare, il Direttore Artistico, sentito il Consiglio Direttivo:

- stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei coristi per le esibizioni;
- fissa la frequenza e la durata delle prove del Coro;
- sceglie il repertorio che il Coro eseguirà in ogni manifestazione;
- provvede all'insegnamento ai componenti del Coro e alla concertazione dei brani musicali del Coro;
- promuove ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.



#### **ART. 19 Funzioni del Presidente e del Segretario**

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, stipula e sottoscrive i contratti ed ogni altro atto riguardanti l'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Segretario cura la verbalizzazione di quanto deliberano l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta e conservazione dei libri sociali.

#### **ART. 20 Funzioni del Tesoriere**

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e conserva i giustificativi di spesa. Sottoscrive i mandati e le altre disposizioni di pagamento, predispone i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun esercizio economico da sottoporre al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati. Svolge ogni altra attività necessaria alla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

#### **ART. 21 Organo di Controllo**

Nei casi ed al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017, sarà nominato un organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. Il componente dell'Organo di Controllo collegiale può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo, qualora nominato, hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 22 Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto di almeno tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati. Esso ha il compito di:

- vigilare sulla corretta applicazione del presente statuto;
- esercitare, qualora non sia stato nominato l'Organo di Controllo di cui al superiore art. 20, un controllo sulla corretta tenuta della contabilità dell'Associazione, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture;

- risolvere, in prima istanza, ogni eventuale controversia che possa sorgere all'interno dell'Associazione. Per la risoluzione di tali controversie, il Collegio giudicherà da arbitro amichevole compositore senza formalità procedurali.

Ogni membro del Collegio dura in carica tre anni e può essere rieletto per un numero indeterminato di volte. In caso di revoca o dimissioni di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei componenti con riserva di ratifica assembleare. Non possono far parte del Collegio i membri in carica del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23 Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il Libro degli Associati, nel quale in apposita sezione saranno registrati oltre ai Soci Fondatori in regola con lo statuto, gli Associati Onorari e gli eventuali Associati Volontari;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 24 Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative, se richieste;
- gli introiti netti ricavati nello svolgimento dell'attività concertistica del Coro;
- i contributi pubblici e privati;
- le donazioni ed i lasciti testamentari da parte di enti pubblici ovvero privati nonché da parte di privati cittadini;
- le rendite patrimoniali;
- le attività di raccolta fondi;
- i rimborsi da convenzioni;
- i proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25 Patrimonio**

I beni dell'Associazione possono essere costituiti da beni immobili, mobili registrati e mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati direttamente dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e che può essere consultato dagli Associati.

#### **ART. 26 Destinazione del Patrimonio ed assenza di scopo di lucro.**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.



A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 27 Esercizio Economico**

L'Esercizio Economico dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – redatto in conformità a quanto previsto negli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore, e successive eventuali norme di attuazione, norme integrative ed in rettifica – nonché per la predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci, che devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, restano depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro (€1.000.000,00#) deve depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito web il bilancio redatto secondo le linee guida vigenti. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, che provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 28 Incarichi speciali**

L'Assemblea degli Associati può attribuire a singoli Associati incarichi speciali che richiedano competenze specifiche, per la durata massima di un anno.

#### **ART. 29 Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 30 Personale retribuito**

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.


#### **ART. 31 Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **ART. 32 Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

#### **ART. 33 Proprietà esclusiva**



Le musiche, i testi e tutto il materiale in dotazione del gruppo corale sono di proprietà dell'Associazione e non possono essere ceduti, copiati e/o fotocopiati o asportati senza il consenso del Direttore Artistico o del Presidente.

**ART. 34 Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 de. CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ART. 35 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 36 Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione al momento dell'iscrizione della Associazione al RUNTS medesimo. Il Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'Associazione è comunque autorizzato ad apportare al presente statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero necessarie, o che venissero espressamente richieste ai fini dell'iscrizione della stessa nella sezione del RUNTS competente.



Direzione Provinciale di Cagliari  
Ufficio Territoriale di Cagliari  
Registrato il 29/07/2024 al n. 1220  
ESENTE € 200.00  
Firma: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]